

COMUNE DI CARRARA
15 SETTEMBRE
PROT. N. 28909

scale 15/11
Palletta
#24/9/86

TRIBUNALE DI MASSA

Ricorso in opposizione ad ingiunzione

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
es. legge 28/1/77
Protocollo N. 5820
Data 18/9/86

N. 10 ed ex R.D. 14/4/1910 N. 639.

Ill.mo sig. Presidente



Castelliti Sergio e Castelliti Claudio residenti in
Carrara, in qualità di legali rappresentanti della
Ditta Sergio e Claudio Castelliti S.n.c., impresa edi-
le, ed in proprio, elettivamente domiciliati in Mas-
sa P.zza Liberazione 49, presso lo studio dell'Avv.
Ettore Cirulli, da cui sono rappresentati e difesi
per mandato a margine di questo atto,

Il
Sergio e Castelliti
difendermi in que-
procedimento, l'Avv.
Ettore Cirulli, confer-
soggi ogni più am-
scelta di legge, come
in quella di concilia-
transigere, rinunziare
quietanzare rinunziare
agli atti, farsi costituire
La presente vale anche
per la fase esecutiva
l'eventuale giudizio
opposizione.
Eleggo domicilio pro-
il suo studio.

premettono

in data 16/8/86 il Comune di Carrara provvedeva alla
notifica di atto di ingiunzione per la riscossione
coattiva ai sensi del R.D. 14/4/1910 N. 639 della
somma di £. 3.176.600 per differenze costo costruzio-
ne fabbricato ad uso di abitazione, e della somma
di £. 3.176.600 a titolo di sanzione per ritardato
versamento contributi di urbanizzazione,
L'azione del Comune di Carrara, oltreché infondata
e da respingersi, è illegittima ed improcedibile ed
i ricorrenti intendono opporsi con questo atto come
si oppongono e chiedono la reiezione delle domande
avanzate dal Comune con l'atto impugnato.

Hoiffe P. 211
Lib. 111
Castelliti Sergio
Castelliti Claudio
Sergio Cirulli
Sott. 111

Preliminarmente si rileva la improcedibilità, la il-



A. Cirulli
Palletta
15/11/86
#24/9/86

legittimità dell'ingiunzione in quanto basata su un
atto non vidimato, né reso esecutivo da parte del
Pretore, come disciplinato dall'art. 2 del R.D. 14
Aprile 1910 N. 639.

L'azione del Comune di Carrara é da disattendersi
anche nel merito.

Dalla lettera 3/12/85, inviata dal Comune di Carrara
alla Ditta Castelliti risulta che alla stessa viene
richiesto il pagamento della somma di £. 3.176.600,
dovuta all'ente in quanto l'Ufficio urbanistica ha
rilevato un errore di calcolo relativamente al conteg
gio del contributo dovuto per costo di costruzione

A copertura di tale somma veniva pertanto emessa
dal Comune la reversale d'incasso N. 944.

Dalla lettera del 3/4/86 il Comune richiedeva la som
ma di £. 3.176.600 sostenendo che la Ditta Castelliti
doveva mantenere l'impegno preso al pagamento di tale
importo.

Non corrisponde al vero che la Ditta Castelliti abbia
preso l'impegno col Comune di Carrara a pagare l'indi
cata somma, come non risulta corrispondere al vero
che vi sia stato un errore di calcolo da parte del
Comune nella predisposizione del prospetto conteggi
oneri urbanizzazione al momento del rilascio della
concessione edilizia (Aprile 1979).

Al momento del rilascio della concessione veniva conteggiata e richiesta la somma di f. 66.227.366, somma pagata dalla Ditta opponente come da ricevute che si allegano. I conteggi erano esatti allora, come ancora oggi lo sono.

Qualora, comunque, in denegata e non temuta ipotesi, dovesse risultare dovuta al Comune una qualche somma per errore di calcolo nel prospetto allora predisposto le domande del Comune sempre devono respingersi, e le somme per errore di calcolo devono essere compensate col danno patito dalla Ditta Castelliti.

Ove infatti il Comune di Carrara avesse richiesto le somme asseritamente dovute per errore al momento del rilascio della concessione, la Ditta Castelliti avrebbe, come è logico, ripartito quelle tra i vari acquirenti degli alloggi venduti nel 1980.

Tutto ciò premesso ed esposto la ricorrente chiede che previa sospensione ai sensi dell'art. 3 R.D. 14/4/1910 N. 639, data l'improcedibilità dell'atto impugnato e avendo l'opponente soddisfatto ogni somma dovuta all'Ente, la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, rassegnando sin d'ora le seguenti conclusioni:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, previa declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, in

quanto mancante dei requisiti previsti dall'art. 2

R.D. 14/4/10 N. 639, dichiarare la improcedibilità

della minacciata esecuzione;

Voglia il Tribunale dichiarare previa declaratoria incidenter tantum, l'illegittimità dell'atto 3/4/86 prot.

11143 per violazione di legge, ^e la disseminazione del contenuto dell'atto stesso

Voglia il Giudice dichiarare la infondatezza delle pretese del Comune di Carrara, dando atto della insussistenza di un errore di calcolo nel prospetto in

base al quale i concludenti hanno pagato per il rilascio della concessione de quo, le somme di cui ai prodotti documenti;

Nella ipotesi non temuta di reiezione delle superiori domande, accogliere in via riconvenzionale la qui spiegata domanda di risarcimento del danno subito dalla opponente per fatto e colpa del Comune di Carrara,

conseguentemente condannare il medesimo a rifondere i concludenti in misura pari a quella che il Tribunale dovesse ritenere dovuta per errore di calcolo.

Vinte le spese; Si produce copia atto ingiunzione con busta, N. 5 ricevute versamento, copia lettera 3/12/85 copia atto in data 3/4/86. Con ogni riserva.

Massa 11/9/86

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MASSA

letto il ricorso che precede, ed esaminata la allegata
documentazione;

visto l'art. 3, del R.D. 14/4/1910 N. 639

sospende l'esecuzione de qua

fissa per la comparizione avanti al ~~tribunale~~ delle parti,

l'udienza del 18 novembre 1986, ^{ore 12} assegnando a parte ricor-

rente il termine sino al 15/10/86 per la notifica del

ricorso e del presente decreto a contro parte, e

nomina il Dr. Duino CECCHI per rife-

rire in Camera di Consiglio.

Massa, 12/9/1986

Dep. in cancelleria

il 12.9.86

F. G. Revello

Il Presidente
[Signature]

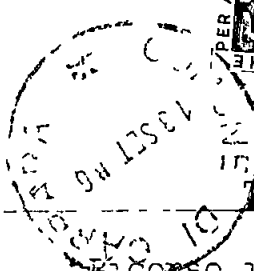
COPIA FOTOSTATICA IN 5 *[initials]* CONFORME
ALL'ORIGINALE LASCIATA A RICHIESTA
DI *avv. C.ucci*

MASSA.

12.9.86

IL CANCELLIERE





15 SET 1986
PROT N°

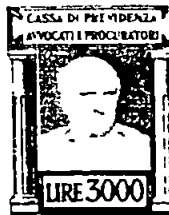
*La probita
di off.
legittima
di col 1986*

TRIBUNALE DI MASSA

Ricorso in opposizione ad ingiunzione ex lege 28/1/77

N. 10 ed ex R.D. 14/4/1910 N. 639.

Ill.mo sig. Presidente



Castelliti Sergio e Castelliti Claudio residenti in

Carrara, in qualità di legali rappresentanti della

Ditta Sergio e Claudio Castelliti S.n.c., impresa edi

le, ed in proprio, elettivamente domiciliati in Mas

sa P.zza Liberazione 49, presso lo studio dell'Avv.

Ettore Cirulli, da cui sono rappresentati e difesi

per mandato a margine di questo atto,

premettono

in data 16/8/86 il Comune di Carrara provvedeva alla

notifica di atto di ingiunzione per la riscossione

coattiva ai sensi del R.D. 14/4/1910 N. 639 della

somma di £. 3.176.600 per differenze costo costruzio

ne fabbricato ad uso di abitazione, e della somma

di £. 3.176.600 a titolo di sanzione per ritardato

versamento contributi di urbanizzazione,

L'azione del Comune di Carrara, oltreché infondata

e da respingersi, è illegittima ed improcedibile ed

i ricorrenti intendono opporsi con questo atto come

si oppongono e chiedono la reiezione delle domande

avanzate dal Comune con l'atto impugnato.

Preliminarmente si rileva la improcedibilità, la il-

*Il...
Dato a rappresentanza
e difendermi in, quest
procedimento, l'Avv
Ettore Cirulli, confere
dichi ogni più amp
facoltà di legge, comp
a quella di concilia
transigere, riscuote
quietanzare rinuncia
agli atti, farsi costitui
La presente vale anc
per la fase esecutiva
l'eventuale giudizio
opposizione*

*Eleggo domicilio pres
il suo studio.
Matteo P. Ha
di Carrara*

*Contro: Se
Castelliti Clau
Sergio e Claudio
Castelliti*



COMUNE DI CARRARA

*H. Chianini
F. Chianini
M. Chianini*

legittimità dell'ingiunzione in quanto basata su un
atto non vidimato, ne reso esecutivo da parte del
 Pretore, come disciplinato dall'art. 2 del R.D. 14
 Aprile 1910 N. 639.

L'azione del Comune di Carrara é da disattendersi
 anche nel merito.

Dalla lettera 3/12/85, inviata dal Comune di Carrara
 alla Ditta Castelliti risulta che alla stessa viene
 richiesto il pagamento della somma di £. 3.176.600,
 dovuta all'ente in quanto l'Ufficio urbanistica ha
 rilevato un errore di calcolo relativamente al conteg
 gio del contributo dovuto per costo di costruzione

A copertura di tale somma veniva pertanto emessa
 dal Comune la reversale d'incasso N. 944.

Dalla lettera del 3/4/86 il Comune richiedeva la som
 ma di £. 3.176.600 sostenendo che la Ditta Castelliti
 doveva mantenere l'impegno preso al pagamento di tale
 importo.

Non corrisponde al vero che la Ditta Castelliti abbia
 preso l'impegno col Comune di Carrara a pagare l'indi
 cata somma, come non risulta corrispondere al vero
 che vi sia stato un errore di calcolo da parte del
 Comune nella predisposizione del prospetto conteggi
 oneri urbanizzazione al momento del rilascio della
 concessione edilizia (Aprile 1979).

Al momento del rilascio della concessione veniva conteggiata e richiesta la somma di L. 66.227.366, somma

pagata dalla Ditta opponente come da ricevute che si allegano. I conteggi erano esatti allora, come ancora oggi lo sono.

Qualora, comunque, in denegata e non temuta ipotesi, dovesse risultare dovuta al Comune una qualche somma per errore di calcolo nel prospetto allora predisposto le domande del Comune sempre devono respingersi, e le somme per errore di calcolo devono essere compensate col danno patito dalla Ditta Castelliti.

Ove infatti il Comune di Carrara avesse richiesto le somme asseritamente dovute per errore al momento del rilascio della concessione, la Ditta Castelliti avrebbe, come è logico, ripartito quelle tra i vari acquirenti degli alloggi venduti nel 1980.

Tutto ciò premesso ed esposto la ricorrente chiede che previa sospensione ai sensi dell'art. 3 R.D. 14/4/1910 N. 639, data l'improcedibilità dell'atto impugnato e avendo l'opponente soddisfatto ogni somma dovuta all'Ente, la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, rassegnando sin d'ora le seguenti conclusioni:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis relectis, previa declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, in

quanto mancante dei requisiti previsti dall'art. 2

R.D. 14/4/10 N. 639, dichiarare la improcedibilità

della minacciata esecuzione;

Voglia il Tribunale dichiarare previa declaratoria incidenter tantum, l'illegittimità dell'atto 3/4/86 prot.

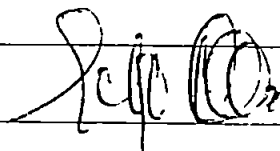
11143 per violazione di legge, ^e la disappearance del contenuto dell'atto stesso

Voglia il Giudice dichiarare la infondatezza delle pretese del Comune di Carrara, dando atto della insussistenza di un errore di calcolo nel prospetto in base al quale i conchiudenti hanno pagato per il rilascio della concessione de quo, le somme di cui ai prodotti documenti;

Nella ipotesi non temuta di reiezione delle superiori domande, accogliere in via riconvenzionale la qui spiegata domanda di risarcimento del danno subito dalla opponente per fatto e colpa del Comune di Carrara, conseguentemente condannare il medesimo a rifondere i conchiudenti in misura pari a quella che il Tribunale dovesse ritenere dovuta per errore di calcolo.

Vinte le spese; Si produce copia atto ingiunzione con busta, N. 5 ricevute versamento, copia lettera 3/12/85 copia atto in data 3/4/86. Con ogni riserva.

Massa 11/9/86



STUDIO TECNICO
Dott. Arch. Lucio Granai
= AVENZA = Carrara.

27 Marzo 1979

Oggetto: Fabbricato in Via Campo d'Appio angolo Viale
Monzone Avenza.

Proprietà: CASTELLITI Sergio e Claudio S.n.c.-

RELAZIONE TECNICA

Il fabbricato in oggetto si compone di un piano seminterrato adibito in parte a ripostigli e in parte a magazzini-sottonegozio; dal piano terreno adibito a negozi e da un 1°-2°-3°-4°-5° piano tutti adibiti ad abitazione.-

Sarà costruito con struttura portante in cemento armato con muratura perimetrale di tamponamento eseguita con due pareti di mattoni doppio uni con interposta intercapedine riempita con argilla espansa (12+6+12).

Le pareti interne saranno in mattoni forati da cm.8.

La muratura del vano scala e ascensore sarà eseguita in mattoni doppio uni dello spessore di cm.25 murati a malta di calce cementizia.

Impianto di riscaldamento:

Non è prevista l'installazione di impianto termico centralizzato ma solamente impianti autonomi alimentati a gas di rete e di potenzialità nettamente inferiori a 30.000 Kcal/h. Per essi comunque saranno rispettate le norme di sicurezza di cui al D.M. 8/6/1973.-

Attività commerciali:

Le attività commerciali (negozi e sottonegozi Tav.2) non prevedono il deposito di prodotti infiammabili e combustibili.-

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - Massa-Carrara

NULLA OSTA DAL PUNTO DI VISTA
DELLA PREVENZIONE INCENDI
ESENTE DA CONTROLLO VV F
A LAVORI ULTIMATI

IL COMANDANTE

Massa

27 MAR 1979

Il Progettista

Dott. Arch. Lucio Granai	
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - MASSA-CARRARA	
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI	
N. di prot.	966
Data	29 MAR 1979
Comune	Massa
Pratica n.	27/E

54 MAR. 1976

D i c h i a r a z i o n e

Dichiaro io sottoscritto DOTTOR GINO CAROZZI-Notaro
in Carrara - che sono stati depositati presso que-
sto Studio tutti i documenti per la vendita dalla
Signora Menconi Elide fu Carlo maritata Squassoni
all'Impresa Geom. Andrea Baini di Carrara, di por-
zione del mappale 310 del foglio 80 del nuovo Cata-
sto terreni revisionato in Comune di Carrara e pre-
cisamente della porzione frazionata N. 310/sub a
(definitivo 310)-

La stipula dell'atto notarile è in corso - ed avver-
rà nei prossimi giorni-

In fede,

Carrara 3 Marzo 1976

